

## **Consiglio Comunale di Gorizia**

**MOZIONE CONSILIARE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DELLE MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA DEI CITTADINI GORIZIANI RISPETTO AL PROGETTO INDUSTRIALE DENOMINATO "THREE SHADES OF GREEN" COMPRENDE UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PER IL RECUPERO DELL'ALLUMINIO E DUE CENTRALI A BIOMASSA, LOCALIZZATO NEL CENTRO ABITATO DI GORIZIA, IN VIA TRIESTE.**

### **Il Consiglio Comunale**

#### **premesse**

**che** la salute e il diritto di vivere in un ambiente salubre sono diritti inviolabili dell'individuo.

**che** la Costituzione italiana all'art. 32 "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ;

**che** la Costituzione italiana sancisce all'art. 41 che "L'iniziativa economica privata...non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza..." ;

**che** il rispetto del limite ecologico deve essere centrale nei processi decisionali a qualunque livello e che è una necessità impellente, imposta a livello internazionale, migliorare le prestazioni ambientali, non già mantenerle quali sono (direttiva 2008/50/CE , recepita in Italia con il Decreto Legislativo 155/2010). L'Italia, gravemente inquinata, è sanzionata dall'UE per la pratica costante di spaccettare progetti rilevanti in termini di impatto ambientale in tanti e più piccoli progetti, ognuno singolarmente sotto le soglie previste dalle norme, aggirando il problema del complessivo stress ambientale. Anche i cittadini, la loro salute, la loro vita quotidiana, i loro figli fanno parte del limite ecologico;

**che**, tra gli obiettivi fondamentali dello Statuto comunale (art. 6) rientrano: "la tutela, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute dei singoli e della comunità, attraverso un efficace servizio di prevenzione, di assistenza sociosanitaria e di salvaguardia della salubrità dell'ambiente e la tutela dell'ambiente, attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani per la difesa del suolo e per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e la protezione della flora e degli animali";

**che** compete alle amministrazioni comunali garantire ai cittadini le migliori condizioni di vita.

#### **considerato**

**Che** il Comune di Gorizia in data 17.12.2012 approvava la Variante n. 36 al PRGC del Comune di Gorizia (delibera del consiglio comunale dd. 17.12.2012), accogliendo un'istanza di variante avanzata dalla "Società Rail Services", che operava una riclassificazione dell'area di proprietà della stessa società (Via Trieste 132-134 – foglio n. 4, particella 508), originariamente H2.4 – Aree per i concessionari auto e le attività di servizio alle persone e alle imprese, riclassificandola nella destinazione urbanistica D.3.I "Insediamenti industriali esistenti" riconosciuta esclusivamente per questo sito con l'identificativo "2". Tale riclassificazione rendeva di fatto compatibile la realizzazione in

quell'area di un impianto industriale, in quanto, collocato all'interno di una destinazione a carattere produttivo, addirittura riclassificato come "esistente".

**Che** tale variante non veniva assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come deliberato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 275 del 08/11/2012, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 sulla scorta delle conclusioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare perché, come nello stesso riportato al paragrafo 2.3 Rischi per la salute e per l'ambiente, "Eventuali effetti provocati dalle modifiche non avranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato. Trattasi di fatto di interventi di riqualificazione urbana verso destinazioni compatibili con l'intorno, e di alcune modifiche azzonative rivolte in taluni casi al riconoscimento di singoli lotti residenziali, nel complesso, di esigua portata. Non sono previsti ampliamenti di insediamenti produttivi o l'introduzione di potenziali sorgenti di inquinamento per l'ambiente o la salute umana. Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente."

**Che** nel mese di luglio del 2014, il progetto, chiamato "Three shades of green", ovvero, un impianto per il recupero dell'alluminio, una centrale a biomasse Sud e una Nord, veniva presentato da Rail Service al Patto per lo sviluppo di Gorizia ( Comuni di Gorizia e Monfalcone, Provincia di Gorizia, CCIAA Gorizia, CGIL CISL UIL, Unione industriali di Gorizia) che espresse parere favorevole.

**Che**, a tutto concedere, per quanto riguarda le centrali a biomassa, esse producono emissioni in atmosfera, in particolare apprendiamo dal documento ARPA in Conferenza di Servizi per la centrale SUD, "...polveri, ossidi di carbonio, ossidi di zolfo, COT ed  $NH_3$ ". Vi è inoltre da considerare la produzione di ceneri che si formano durante i processi di trattamento termico della biomassa, che contengono metalli pesanti.

**Che**, per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei rifiuti di alluminio, trattasi di un'industria insalubre che produce emissioni in atmosfera. In particolare risulta agli atti (Provincia di Gorizia - Conferenza di Servizi n. 01/AUA/2014 DD. 11.3.14) il punto di emissione E1 (Frantumatore) con dispersione di polveri, tanto che l'autorizzazione prescrive il rispetto di determinati limiti ( $50 \text{ mg/Nm}^3$  se il flusso di massa è pari o superiore a  $0,5 \text{ kg/h}$  –  $150 \text{ mg/Nm}^3$  se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a  $0,1 \text{ kg/h}$  ed è inferiore a  $0,5 \text{ kg/h}$ ). Risultano altri tre punti (N1, N2, N3 corrispondenti a "caldaia" e "impianto di ricambio aria-ambiente"), ritenuti non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera per potenza termica inferiore a 1 MW e ai sensi dell'art. 272 co. 5 d. lgs. 152/2006.

**Che** la Provincia con successivi e singoli atti, ha autorizzato i seguenti impianti:

1. **24 aprile 2013. Centrale a biomassa SUD** (Via Trieste 132-134 ) - "Three shades of green South"– Rif. 03/EN/AU. (Prot. n. 14463/13), impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse solide di potenza elettrica pari 995 kW .

2. **4 aprile 2014. I° Impianto Alluminio.** Viene rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale dalla Provincia di Gorizia dell'impianto di raffinazione meccanica di leghe di alluminio secondario.

3. **13 maggio 2015. II° Impianto Alluminio.** Approvazione – con prescrizioni – del progetto, presentato dalla Rail Services S.r.l. , di recupero di rifiuti ai sensi della 'art. 208 del d. lgs. 152/2006, della L.R. 30/1987 e del D.P.G.R. 01/1998 Pres., sito in Comune di Gorizia (deliberazione n. 73 prot. 14409/2015). Si ricorda che:

- in data 08.08.2014 con Decreto Regionale n. 1943-SCR 1335 del Servizio Valutazioni Ambientali si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la nuova attività di trattamento rifiuti non pericolosi di alluminio in comune di Gorizia stabilendo che non è da assoggettare alla procedura di V.I.A..

- dalla documentazione in atti, (Relazione di compatibilità urbanistica, paesaggistica e ambientale della Rail Services, nonché nella relazione conclusiva dell'ufficio della Provincia di Gorizia) si rileva che l'impianto di trattamento rifiuti sarà ubicato nella fascia di rispetto da centri abitati/cimiteri. Nello specifico, la suddetta relazione di compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale, al punto 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, 2.1 ANALISI DELL'AREA INTERESSATA, indica che: "L'insediamento è esistente; l'area di interesse è situata nella zona meridionale del Comune di Gorizia, entro la zona commerciale artigianale industriale. Il sito ricade in un'area esterna rispetto al centro abitato comunale di Gorizia ed è delimitato a ovest dalla ferrovia; la viabilità principale è data dal raccordo con la S.S. 55 "dell'Isonzo" che collega Gorizia a Monfalcone e dalla principale direttrice autostradale del RA 17".

Rispetto a tali affermazioni si osserva che, invece, l'area interessata ricade entro la delimitazione del centro abitato del Comune di Gorizia così come risulta dalla mappatura del Comune di Gorizia e disponibile all'indirizzo:

[http://www3.comune.gorizia.it/sites/default/files/Vincoli\\_PRGC\\_Foglio\\_23.pdf](http://www3.comune.gorizia.it/sites/default/files/Vincoli_PRGC_Foglio_23.pdf)

tratto nero, come dettagliatamente indica la legenda disponibile all'indirizzo:

[http://www3.comune.gorizia.it/sites/default/files/Legenda\\_A3\\_Vincoli\\_PRGC\\_web\\_0.pdf](http://www3.comune.gorizia.it/sites/default/files/Legenda_A3_Vincoli_PRGC_web_0.pdf)

4. **7 luglio 2015. Centrale a biomassa NORD.** Autorizzazione unica per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile denominato RAIL NORD. Proponente: Rail Services S.r.l. (determinazione nr. 1153/2015). Come da verbale di deliberazione nr. 91 dd. 17 giugno 2015, con il quale la Giunta provinciale ha deciso favorevolmente superando il dissenso del Comune di Gorizia.

**Che, per quanto sopra, si rilevano le seguenti criticità e i seguenti aspetti che si richiamano, con un'elencazione non esaustiva, come oggetto di valutazione e di attività nell'espletamento delle attività richieste al Sindaco e alla giunta comunale con la presente mozione:**

1) Si chiede di verificare l'impatto ambientale dell'industria Three shades of green nel suo complesso, dato che la stessa non è stata assoggettata a V.I.A., segnatamente l'impatto degli impianti di trattamento dei rifiuti di alluminio e di recupero di rifiuti, assieme a quello

delle due centrali a biomasse e a quello delle fonti inquinanti già presenti in zona, quali altri industrie, il traffico veicolare, le emissioni delle abitazioni civili, ecc. .

2) di considerare che, per la Centrale SUD, in sede di autorizzazione, non è stata prevista, sebbene richiamata in Conferenza di Servizi (vedasi ARPA), alcuna compensazione ambientale (a fronte di una produzione di energia termica pari ad un rendimento una disponibilità di energia termica di 2 MW, sarà di circa il 78%) sicché non appare in alcun modo motivata tale impresa all'interno del centro abitato, non svolgendo alcuna funzione sociale e non intervenendo positivamente sul bilancio di CO2.

3) di verificare preventivamente, ai fini della sicurezza e salute pubblica, la provenienza e la qualità delle "biomasse solide", richiedendo in tal senso l'acquisizione di ogni garanzia e prova (contratti, ecc.) relative alle fonti di approvvigionamento (per entrambe le centrali SUD e NORD). Un tanto ritenendosi non sufficienti, considerata la vicinanza degli ambienti residenziali, i controlli successivi citati nelle Conferenze di Servizi, con particolare riferimento al pericolo di "infestazione del cippato da parte di insetti o altri animali che possono infestare le aree circostanti al sito di realizzazione dell'impianto" e la potenziale presenza di elementi (o isotopi di elementi) radioattivi.

4) di verificare, per ogni impianto, i termini di inizio lavori, termine lavori, richieste proroghe, per queste ultime, in particolare i termini prescritti in autorizzazione ovvero "almeno 30 giorni di anticipo rispetto alle scadenze individuate" e le motivazioni addotte.

5) di verificare in particolare per la Centrale NORD, oltre ai succitati termini di inizio e fine lavori e regolarità di eventuali proroghe, l'osservanza delle prescrizioni emanate in autorizzazione, a "pena di decadenza dalla stessa", di cui citiamo uno stralcio "

- il rispetto dell'impegno autodeterminato da parte del proponente a realizzare contemporaneamente almeno 2/3 degli interventi di teleriscaldamento proposti o di altri impianti di teleriscaldamento di pari vantaggi ambientali;
- l'utilizzo di biomassa legnosa proveniente da cippato prodotto esclusivamente da legno di filiera corta e certificata ...".

6) che visto l'art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934, che stabilisce due classi di attività industriali insalubri, si chiede che il Comune di Gorizia rivaluti e accerti, con le relative conseguenze, l'inserimento dell'impianto di raffinazione meccanica di leghe di alluminio secondario e quello di recupero di rifiuti (dislocati nello stesso sito e nello stesso stabilimento) in una delle due classi, segnatamente:

- l'inserimento nella prima classe, che comporta l'obbligo di isolamento nelle campagne, lontano dalle abitazioni. A tal proposito si fa notare che l'elenco delle industrie insalubri è stato approvato dal Ministero della Sanità con D.M. 5 settembre 1994. Detto elenco è stato compilato, oltre a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 19 del 19

marzo 1982, in attuazione, appunto, del disposto dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie. L'elenco relativo alle industrie insalubri di **I classe** individua: alla lettera A) numero 21, Alluminio: produzione, deposito, polveri, e alla lettera B) , Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale, al n. 100, Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento. Si osserva che l'impianto di recupero oggetto di autorizzazione da parte della Provincia, "estrae" dai rifiuti conferiti pezzi di alluminio utilizzabili dalle industrie di lavorazione dell'alluminio, attività che prevede anche il "deposito" dell'alluminio End of Waste prodotto. Relativamente al sopraindicato numero 100 della lettera B, l'impianto di recupero dei rifiuti oggetto di autorizzazione da parte della Provincia compie sicuramente un trattamento di rifiuti solidi: selezione, macinatura. E d'altra parte il documento "progetto definitivo" al punto 2.2 Attività di progetto descrive bene le lavorazioni che vengono svolte: si tratta di recupero rifiuti metallici non ferrosi in lega di alluminio tramite un'attività di selezione e un'attività di frantumazione. Dal combinato disposto Si tratta in definitiva di una vera e propria produzione di alluminio.

- ovvero la collocazione nella seconda classe, che prevede il potere-dovere (a fronte della domanda di insediamento) di valutare la pericolosità in concreto di prescrivere le eventuali cautele. Ciò che comporta, in sede di applicazione sinergica della norma igienico-sanitaria di cui all'art. 216, R.D. n. 1265 del 1934 e della norma di Piano Regolatore demandata al Comune, ai fini della compatibilità urbanistica, la dimostrazione da parte dell'imprenditore, che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocimento alla salute del vicinato.

7) che a tutto concedere, sia il Piano regionale dei rifiuti del 2012 che sia quello del 2016 non ammettono impianti tecnologici di smaltimento o di recupero rifiuti all'interno del centro abitato o, nel secondo caso, a distanza inferiore a 500 m da insediamenti abitativi. Segnatamente:

- considerando il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" di cui al DPGR n. 0357/Pres del 20 novembre 2006 e del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres. di data 31 dicembre 2012, diventa irrilevante che lo stesso consenta alla provincia di concedere nullaosta in ordine alla richiesta di deroga alla distanza minima di 1.000 m dal centro abitato. Ciò in quanto, contrariamente a quanto dichiarato dalla impresa proponente, l'impianto non verrebbe a collocarsi nella fascia di rispetto dal centro abitato che potrebbe essere oggetto di deroga, bensì nel centro abitato. Con la conseguenza che la deroga concessa non solo è inconferente ma illegittima in quanto assentita sulla base di presupposti errati.

- nel Piano regionale dei rifiuti del 2016 viene dato vincolo escludente a tale tipo di impianti se quegli distano a meno di 500 m da zone omogenee A,B e C, cosa che risulta verificata per l'impianto in questione. Un tanto si consideri in questa seconda ipotesi, che nell'Autorizzazione per la realizzazione dei lavori dell'impianto trattamento rifiuti non pericolosi di alluminio "la Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere e/o revocare il presente atto in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione" (si noti che oggi, con la L.R. 26/2014, le funzioni in materia ambientale sono state trasferite dalla Provincia alla Regione, quindi le autorizzazioni rilasciate sono in capo a quest'ultima).

### **ricordando**

**che** l'ente locale comune e, quindi, anche il Comune di Gorizia, ha legittimazione e interesse ad agire per la tutela dei peculiari interessi pubblici rappresentati in sede procedimentale, qualora eventualmente ritenuti disattesi da provvedimenti di altre autorità (Province, Regioni, Ministero), sia nella qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla concreta realizzazione degli impianti in parola (salute, sicurezza, deprezzamento degli immobili, ecc.), sia nella veste di ente titolare del potere di pianificazione urbanistica, sul quale certamente incide la collocazione dell'impianto medesimo.

**Che** l'ente locale Comune, direttamente rappresentato dal Sindaco, seppure non direttamente coinvolto nell'attività autorizzatoria in materia di autorizzazione unica di competenza di altri enti (nel caso, oggi, la Regione), rimane titolare di funzioni di vigilanza, in materia edilizia e sanitaria.

### **IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE**

ad intervenire relativamente alle questioni sopra enumerate da 1 a 7, e ad ogni altra che venga rilevata, con ogni strumento legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, per impedire la realizzazione del progetto industriale Three shades of green nel sito attuale (centro abitato); in particolare, il Comune si faccia promotore, in sede regionale, affinché vengano valutate le motivazioni in diritto dei punti 4 e 7 ai fini della revoca o sospensione delle autorizzazioni.

### **I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI,**

ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 24 dello Statuto comunale e dell'art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale di Gorizia,

fanno istanza al Presidente del Consiglio comunale convocato per il giorno \_\_\_\_\_ affinché la presente mozione venga inserita all'ordine del giorno dei lavori.

Gorizia,

NOME E COGNOME CONSIGLIERI COMUNALI

FIRMA